

STATUTO DEL CONSORZIO



Per la tutela e valorizzazione
dell'olio extra vergine di oliva



OLIO DI CALABRIA I.G.P.

Titolo 1– Disposizioni Generali Sul Consorzio

Capo I - Della Denominazione, Sede, Durata, Oggetto, Funzioni E Scopi

ARTICOLO 1

Costituzione, Denominazione, Durata E Sede

- 1) E' costituito, tra gli operatori della filiera grassi (oli) sottoposti al sistema dei controlli per la denominazione Olio di Calabria IGP, ai sensi dell'art. 2602 del codice civile e seguenti, il consorzio volontario denominato "consorzio per la tutela e la valorizzazione dell'olio extra vergine di oliva Olio di Calabria Indicazione Geografica Protetta". per l'identificazione del Consorzio potrà inoltre essere utilizzato il nome abbreviato: "Consorzio Olio di Calabria".
- 2) La durata del consorzio è fissata fino al 31 dicembre 2070 e potrà essere prorogata con delibera dell'assemblea dei consorziati.
- 3) Il Consorzio ha la sua sede legale nel comune di Cosenza.
- 4) Il Consorzio potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze sia in Italia che all'estero, nei modi e termini di legge.

ARTICOLO 2

Oggetto

Il Consorzio non ha scopo di lucro e gli è fatto espresso divieto di distribuire gli eventuali utili. Il Consorzio ha per oggetto, nel rispetto della normativa vigente:

- a) La tutela dell'olio extra vergine di oliva con la denominazione Olio di Calabria, ai sensi dell'art.12 del regolamento (UE) n.1151/2012 ed altra normativa in materia;
- b) La vigilanza sul commercio dell'olio extra vergine di oliva con la denominazione Olio di Calabria, in collaborazione con l'ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari del ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
- c) La valorizzazione della produzione dell'olio extra vergine di oliva con la denominazione Olio di Calabria ;
- d)La promozione, diffusione e conoscenza del logo IGP utilizzato per l'olio extra vergine di oliva con la denominazione Olio di Calabria ;
- e) La promozione dell'olio extra vergine di oliva con la denominazione Olio di Calabria in Italia e all'estero, nonché lo sviluppo ed il sostegno di ogni e qualsiasi iniziativa, intesa a valorizzare l'olio extra vergine di oliva Olio di Calabria e ad accrescerne l'immagine e la notorietà, ivi compresa la partecipazione ad associazioni o ad organizzazioni consortili.

ARTICOLO 3

Funzioni

Nel quadro delle attività rientranti nel perseguimento dell'oggetto consortile il consorzio può esercitare tutte le funzioni necessarie ed opportune per la cura degli interessi generali dell'olio extra vergine di oliva Olio di Calabria I.G.P. ed in particolare può:

- a) Svolgere compiti consultivi e propositivi relativi all'olio extra vergine di oliva a denominazione Olio di Calabria;
- b) Definire programmi recanti misure di carattere strutturale e di adeguamento tecnico finalizzate al miglioramento qualitativo della produzione dell'olio extra vergine di oliva a denominazione "Olio di Calabria" in termini di caratteristiche chimiche, fisiche, organolettiche e nutrizionali del prodotto commercializzato.
- c) Essere detentore del logo della IGP e di eventuali altri contrassegni consortili che concede in uso a chi ne abbia diritto.
- d) Promuovere eventuali modifiche del disciplinare di produzione dell'olio extra vergine di oliva Olio di Calabria Igp, riconosciuta con Reg. (Ce) 2301 del 08 dicembre 2016, anche in funzione di nuove esigenze riguardanti le innovazioni tecnologiche, l'immagine e il consumo.
- e) Svolgere azione di tutela, vigilanza e salvaguardia della denominazione "Olio di Calabria" in ogni fase della filiera;
- f) Avvalersi di agenti vigilatori propri;
- g) Vigilare affinché prodotti simili con false indicazioni sull'origine, sulla specie, sulla natura, sulle qualità specifiche del prodotto non ingenerino confusione nei consumatori o non rechino danno alla denominazione "Olio di Calabria";
- h) Esercitare e promuovere ogni azione avanti a qualsiasi organo e qualsiasi giudice, sia nazionale che internazionale, per la tutela e la salvaguardia dell'olio extra vergine di oliva a denominazione "Olio di Calabria", costituendosi avanti a qualsiasi giudice o autorità quale portatore degli interessi dei consorziati;
- i) Promuovere, partecipare o aderire su delibera del consiglio di amministrazione a enti e istituzioni che si propongano il conseguimento di scopi analoghi a quelli del Consorzio tra cui, in particolare, la promozione e la valorizzazione degli oli extra vergini di oliva.
- j) Promuovere direttamente come pure partecipare a iniziative promozionali a favore dell'olio extra vergine di oliva a denominazione "Olio di Calabria" sia pubbliche che private e partecipare a iniziative promozionali per gli oli extra vergini di oliva e per altri prodotti del sistema agroalimentare.
- k) Promuovere la diffusione ed il consumo dell'olio extravergine d'oliva a denominazione "Olio di Calabria".
- l) Fornire ai consorziati l'assistenza necessaria per agevolare il conseguimento della certificazione del proprio prodotto in tutta la fase istruttoria e attuativa delle procedure di certificazione delle produzioni tutelate.

m) Promuovere e partecipare a studi ed iniziative atte a migliorare ed incrementare la produzione di olio extra vergine di oliva a denominazione "Olio di Calabria" facilitando ed incoraggiando la diffusione dell'olivicoltura, anche con sistemi eco-compatibili e promuovendo corsi per olivicoltori e tecnici del settore.

ARTICOLO 4

Finalità Operative

h) Il Consorzio, nell'esplicazione dei compiti e nel perseguimento dei fini consortili, è legittimato a porre in essere tutti gli atti e a concludere tutte le operazioni di natura mobiliare, immobiliare e finanziarie, necessarie o utili alla realizzazione degli scopi consortili e, comunque, direttamente o indirettamente connessi all'attività consortile.

i) Costituire appositi enti, ovvero società commerciali delle quali potrà detenere l'intero capitale sociale, assumere partecipazioni in organismi, società o enti che possano comunque favorire il raggiungimento delle finalità del Consorzio.

l) Sviluppare progetti che comportino, anche l'acquisto diretto da parte del consorzio di olio d'oliva Olio di Calabria, da destinare: a) alle sue attività istituzionali; b) ad attività promozionali al fine di favorire la penetrazione dell'Olio di Calabria I.G.P nei mercati; c) ad attività benefiche.

Capo II–Del Marchio

ARTICOLO 5

Il Consorzio istituisce, eventualmente, un marchio collettivo, che identifica il Consorzio, con delibera dell'Assemblea dei consorziati.

2) L'utilizzo del marchio è disciplinato da specifico regolamento di uso approvato dall'Assemblea;

ARTICOLO 6

I Consorziati sono tenuti a segnalare al Consiglio di Amministrazione ogni violazione dei diritti inerenti all'uso della denominazione al fine di renderne possibile l'intervento con tutti i mezzi consentiti dalle leggi vigenti.

Titolo 2 - Degli Associati

Capo I - Dell'ammissione Al Consorzio

ARTICOLO 7

1) Possono essere ammessi a far parte del consorzio, in forma singola o associata gli olivicoltori, i molitori e gli imbottigliatori inseriti nel sistema di controllo della IGP.

2) L'ammissione al consorzio, dei soggetti in possesso dei requisiti, ha effetto dalla data di deliberazione del Consiglio di Amministrazione ed avviene a seguito di domanda degli interessati che dovrà essere opportunamente compilata in apposita modulistica e corredata dal versamento della quota di iscrizione;

3) In caso di subentro, ivi compresa la successione, nella conduzione di un'azienda il cui cessato conduttore era consorziato del Consorzio, il Consiglio delibera sulla domanda presentata dal subentrante. L'accettazione della domanda comporta per il subentrante il mantenimento dei diritti/doveri maturati dal precedente titolare.

4) Le domande di ammissione a consorziato dovranno essere esaminate nella prima convocazione utile del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 8

Il Consiglio di Amministrazione stabilisce le modalità di presentazione delle domande di ammissione per ogni singola categoria di consorziato.

2) Tutti i consorziati all'atto dell'ammissione al Consorzio devono aver pagato la quota di iscrizione.

3) L'adesione si rinnova tacitamente di anno in anno se non interviene una richiesta di recesso del consorziato ai sensi del successivo articolo 15.

4) Ogni consorziato o membro di organo consortile deve comunicare per iscritto al Presidente del Consorzio il proprio domicilio e le eventuali variazioni. In mancanza e comunque in caso di irreperibilità, il domicilio si intende eletto presso la sede del Consorzio.

Capo II - Dei Contributi Associativi

ARTICOLO 9

Il Consorziato, oltre al pagamento della quota di iscrizione, è tenuto al versamento di un contributo associativo annuo il cui importo sarà determinato, con deliberazione dell'assemblea, tenuto conto della normativa vigente, sulla base di fasce definite nel regolamento interno.

1. I costi derivanti dalle attività attribuite, ai sensi dell'articolo 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, che ha sostituito l'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, ai Consorzi di tutela delle DOP o IGP, incaricati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sono determinati dal competente organo consortile e sono posti a carico:

a) di tutti i soggetti che aderiscono al Consorzio;

b) dei soggetti, anche se non aderenti al Consorzio, appartenenti alle corrispondenti categorie individuate all'articolo 4 del decreto ministeriale 12 aprile 2000, [n. 61413] recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP, secondo i criteri stabiliti con il presente regolamento.

Capo III - Dei Doveri Dei Consorziati

ARTICOLO 10

- 1) I consorziati sono tenuti all'osservanza delle norme statutarie ed alle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione.
- 2) I consorziati devono prestare agli organi consortili ogni collaborazione necessaria o utile per il conseguimento dell'oggetto, delle finalità e degli scopi del Consorzio;
- 3) Il consorziato è obbligato a non assumere comportamenti lesivi degli interessi del Consorzio e degli altri consorziati o comunque suscettibili di recare danno al prestigio ed all'immagine della denominazione.

Capo IV - Dei Controlli E Delle Sanzioni

ARTICOLO 11

- 1) I consorziati devono assoggettarsi a tutte le verifiche deliberate dagli organi del Consorzio.
- 2) Le verifiche effettuate dal consorzio sull'adempimento da parte del consorziato delle disposizioni di legge e di quelle dello Statuto e dei regolamenti consortili.
- 3) I consorziati dovranno consentire la visita ai loro impianti aziendali (oleifici, impianti di imbottigliamento, fondi agricoli ed ad ogni altro luogo connesso con la produzione, trasformazione delle olive e vendita del prodotto).

ARTICOLO 12

Il Consorzio che non adempia agli impegni assunti nei confronti del Consorzio, o violi le disposizioni del presente statuto, del disciplinare di produzione e dei regolamenti del consorzio, o provochi con il proprio comportamento un danno agli interessi del consorzio e agli altri associati è soggetto, in relazione alla gravità dell'infrazione, all'applicazione da parte del consiglio di amministrazione delle sanzioni, oltre a quelle previste dalla legge vigente, che saranno stabilite dal Consiglio d'Amministrazione o dal regolamento interno se adottato.

ARTICOLO 13

- 1) Il Consiglio di Amministrazione, accertato un motivo di inadempimento del consorziato, è tenuto a contestarlo al medesimo in modo preciso e dettagliato con lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, contenente l'invito a presentare nel termine di trenta giorni dal ricevimento, le proprie giustificazioni.
- 2) Il Consiglio di amministrazione provvede in merito con atto motivato, comunicando la propria decisione al consorziato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro trenta giorni dalla data della delibera.
- 3) L'esame delle decisioni del Consiglio di Amministrazione può essere deferito su istanza di parte, al Collegio Arbitrale di cui al successivo articolo 27.

Capo V - Del Recesso

ARTICOLO 14

Il Consorziato che intenda recedere deve presentare richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione. Il recesso ha effetto dalla data di ricevimento della richiesta di cancellazione. I consorziati sono comunque esclusi dal Consorzio nel caso di decesso o cessazione definitiva dell'attività relativa alla produzione o estrazione delle olive o al confezionamento dell'olio. Il consorziato resta comunque vincolato per gli impegni assunti nei confronti del Consorzio prima della data del recesso, ivi compreso il versamento del contributo annuale che non è frazionabile; il consorziato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione della quota di iscrizione che verrà acquisita al fondo consortile, ad accrescimento delle quote degli altri consorziati, ai sensi dell' art. 2609 del c.c..

Titolo 3 - Degli Organi Del Consorzio

Capo I - Disposizioni Generali

ARTICOLO 15

Sono Organi del Consorzio:

- 1) L'Assemblea;
- 2) Il Consiglio di Amministrazione;
- 3) Il Presidente;
- 4) Il Collegio Sindacale o Sindaco Unico
- 5) Il Collegio Arbitrale.

Capo II - Dell'assemblea Dei Consorziati

ARTICOLO 16

- 1) L'Assemblea Generale dei consorziati è ordinaria e straordinaria.
- 2) L'Assemblea Generale ordinaria è convocata dal Presidente, su deliberazione del Consiglio di Amministrazione, almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, quando per particolari esigenze entro e non oltre il 180° (centottantesimo) giorno dal termine dell'esercizio stesso come previsto dall'art. 2364 c.c..
- 3) L'Assemblea generale straordinaria è convocata, dal Presidente, su deliberazione del Consiglio di Amministrazione, ogni volta che quest'ultimo ne ravvisi la necessità.
- 4) E' convocata inoltre l'Assemblea Generale, straordinaria o ordinaria, a seconda delle motivazioni che devono pervenire in forma scritta, quando ne fa richiesta un numero di consorziati rappresentanti almeno il 20% di tutti i voti;

ARTICOLO 17

1) Le Assemblee dei consorziati sono composte da tutti gli iscritti in regola con i pagamenti dei contributi annuali.

2) Nelle ipotesi di cui al successivo articolo 19, nel rispetto dei criteri di rappresentatività previsti dalla normativa vigente, l'assemblea generale è costituita dai delegati, eletti con le modalità stabilite nel regolamento interno.

ARTICOLO 18

ASSEMBLEE PARZIALI

Ove occorra, il Consiglio di Amministrazione può deliberare che l'Assemblea generale possa essere costituita da Delegati eletti da Assemblee parziali.

Le Assemblee parziali devono deliberare - senza alcuna variazione ed eccezione - sulle medesime materie, nessuna esclusa, che formino oggetto dell'Assemblea generale, ed in tempo utile perché i Delegati da esse eletti possano partecipare a quest'ultima Assemblea.

I Delegati debbono essere Consorziati o rappresentanti legali di aziende consorziate, non facenti parte del Consiglio di Amministrazione del Consorzio e non designati a far parte di detto Organo. I Delegati sono vincolati alle decisioni adottate sull'ordine del giorno dall'Assemblea parziale.

Alle Assemblee parziali si applicano le medesime disposizioni riguardanti l'Assemblea generale.

Spetta al Consiglio di Amministrazione la stesura del Regolamento di attuazione per l'intervento dei Consorziati nelle Assemblee parziali, per le modalità e formalità riguardanti le Assemblee medesime e la nomina dei Delegati, Regolamento che in ogni caso avrà efficacia solamente ad avvenuta approvazione da parte del Ministero competente.

ARTICOLO 19

Ad ogni consorziato appartenente alle categorie "olivicoltore", nel rispetto della percentuale di rappresentanza negli organi sociali prevista dalla normativa vigente e cioè 66%, spetta un voto a chi produce fino a 500 q.li di olive, spetteranno 2 voti a chi produce fino a 1.000 q.li di olive, spetteranno 3 voti a chi produce oltre 1.500 q.li di olive in rapporto alla quantità di olive entrate in certificazione e/o controllate, dall'organismo di controllo autorizzato, secondo quanto previsto nel regolamento interno.

Ad ogni socio, appartenente alla categoria "molitore" e "imbottigliatore", nel rispetto della percentuale del 17% ciascuno di rappresentanza negli organi sociali prevista dalla normativa vigente, spetta un voto fino a 10.000 q.li di olive, spetteranno 2 voti fino a 20.000 q.li, spetteranno 3 voti oltre i 25.000 q.li di olive in rapporto alla quantità di olio extravergine di Olio di Calabria I.g.p. controllato e/o certificato, dall' Organismo di Controllo autorizzato, secondo quanto previsto nel regolamento interno.

Ai fini del calcolo ponderale dei voti 500kg. di olive equivalgono a 100 kg. di olio.

Ogni consorziato può farsi rappresentare da un altro consorziato, mediante delega scritta. non sono ammesse più di tre deleghe per ciascuno consorziato.

I consorziati soci aderenti alle cooperative, organizzazioni e società in qualunque forma costituite e consorziate come riportate all'art.7comma1), possono farsi rappresentare da esse mediante delega scritta.

ARTICOLO 20

- 1) Le assemblee generali sono ordinarie e straordinarie;
- 2) Esse sono convocate almeno 08 giorni prima dall'ultima Assemblea Parziale;
- 3) L'assemblea dei soci di cui all'art. 2479-bis c.c. può essere convocata in luogo anche diverso dalla sede sociale, purché entro il territorio della repubblica italiana e della Unione Europea;
- 4) Le assemblee generali e parziali sono convocate mediante:
 - a) Affissione di locandine nelle sedi del consorzio;
 - b) Pubblicazione nel proprio sito web, inoltre l'affissione potrà essere effettuata anche presso le sedi delle organizzazioni professionali o di categoria od ancora inviandola a mezzo di lettera ai consorziati.
- 4) L'avviso di convocazione, di cui al punto precedente, dovrà contenere le materie da trattare, il luogo, la data e l'ora della prima convocazione ed eventualmente della seconda convocazione che non potrà tenersi nello stesso giorno fissato per la prima.

ARTICOLO 21

- 1) L'Assemblea generale ordinaria è valida, in prima convocazione, quando è presente la maggioranza dei voti. In seconda convocazione l'assemblea è valida qualunque sia il numero dei voti presenti.
- 2) L'assemblea generale straordinaria è valida, in prima e in seconda convocazione, quando è presente la maggioranza dei voti.
- 3) Le deliberazioni dell'Assemblea Generale sia ordinaria che straordinaria sono valide se assunte con il consenso della metà più uno dei voti validi presenti;
- 4) L'assemblea ordinaria:
 - a) Elegge i membri del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dei criteri di rappresentatività definiti dalla normativa vigente, secondo le indicazioni definite nel regolamento interno;
 - b) Nomina il sindaco Unico o il Collegio Sindacale designandone il Presidente;
 - c) Approva il Bilancio Consuntivo annuale;
 - d) Delibera sull'azione di responsabilità contro gli amministratori;
 - e) Delibera sui compensi spettanti ai componenti il Consiglio di Amministrazione, al Sindaco Unico e/o il Collegio Sindacale;

- f) Delibera su ogni altro argomento previsto dalla legge e dallo Statuto;
- g) Fissa la quota di iscrizione al Consorzio;
- h) Fissa il valore del contributo annuale per categoria di consorziato e per fascia di produzione
- i) Fissa la misura dei contributi dovuti dai consorziati a fronte di servizi ricevuti dal Consorzio, secondo quanto previsto dal presente Statuto;
- j) Determina l'ammontare di eventuali contributi straordinari per il perseguimento dello scopo sociale;
- k) Approva i regolamenti interni e le eventuali modifiche;
- 5) L'assemblea straordinaria è convocata per deliberare sulle modifiche dello statuto, sulle proposte di modifica al disciplinare di produzione e sullo scioglimento del Consorzio.
- 6) Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consorzio o, in caso di impedimento, da chi ne fa le veci.
- 7) Il presidente nomina il Segretario dell'Assemblea e, in caso di votazione segreta, sceglie due dei consorziati presenti per l'esercizio delle funzioni di scrutatore.
- 8) Il Segretario del Consiglio di Amministrazione può assolvere alla funzione di Segretario dell'Assemblea.
- 9) Possono essere impugnate solo le deliberazioni dell'Assemblea Generale.

Capo III - Dell'amministrazione Del Consorzio

ARTICOLO 22

- 1) Il Consiglio di Amministrazione, è composto da non meno di 5 e non più di 11 membri da eleggere dall'Assemblea tra i consorziati del Consorzio;
- 2) La composizione del Consiglio di Amministrazione dovrà rispettare, come indicato dalla normativa vigente, le seguenti percentuali:
- Olivicoltori: 66%;
 - Molitori: 17%;
 - Imbottigliatori: 17%;
- 3) Qualora, nel corso del mandato, vengano a mancare uno o più amministratori, il Consiglio di Amministrazione, provvederà a sostituirli mediante nomina per cooptazione, secondo le norme dell'art. 2386 del codice civile, mantenendo comunque la rappresentatività tra le categorie individuate al comma 2 del presente articolo.
- 4) Ai sensi della Legge 28 luglio 2016, n.154-art.2 ed al DPR 30/11/2012 n. 251 e successive variazioni e/o *integrazioni*, sarà assicurato l'equilibrio tra i sessi all'interno degli organi sociali.
- 5) I consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

ARTICOLO 23

1) Il consiglio è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatte salve le attribuzioni dell'Assemblea e le materie a questa riservate dal presente Statuto.

2) In particolare, il consiglio:

a) Convoca l'Assemblea dei consorziati e ne predispone l'ordine del giorno.

b) Elegge nel proprio seno il Presidente uno o due vice Presidenti e un segretario il quale potrà essere scelto al di fuori dei Membri del Consiglio, nel qual caso non avrà diritto al voto, e ove lo ritenga necessario, una Giunta Esecutiva definendone i poteri.

c) Provvede alla redazione del Bilancio Consuntivo annuale e della relazione informativa da allegare al medesimo.

d) Approva il Bilancio Preventivo.

e) Delibera sulle domande di ammissione al Consorzio.

3) E' altresì facoltà del Consiglio di Amministrazione:

a) Assumere il personale stabilendone le mansioni e l'inquadramento, conferire incarichi professionali e deliberare sulla istituzione di rapporti di collaborazione.

b) costituire commissioni speciali a carattere consultivo allo scopo di affiancare e di coadiuvare la Presidenza e le strutture, nello studio e nella trattazione di argomenti di particolare importanza. Di tali commissioni, il Consiglio potrà chiamare a far parte anche persone estranee al Consorzio, in ragione della loro particolare preparazione e competenza; per i componenti di dette commissioni, il Consiglio stabilirà di volta in volta i relativi compensi.

c) Delegare le proprie funzioni per determinati atti o categorie di atti ad un singolo membro del Consiglio stesso ed affidare incarichi anche a tecnici ed esperti esterni al Consiglio; in relazione delle funzioni delegate ed agli incarichi affidati il Consiglio determinerà i compensi spettanti.

d) Di istituire sedi operative in ambito regionale, nazionale od estere.

ARTICOLO 24

1) Il consiglio di amministrazione si riunisce presso la sede sociale o in qualsiasi altro luogo, in Italia e all'Estero, ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno oppure ne faccia domanda uno dei membri del Consiglio di Amministrazione ed è convocato dal Presidente oppure, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.

L'avviso di convocazione deve essere inviato ai Consiglieri ed ai Revisori, a mezzo lettera raccomandata o telegramma, oppure fax, oppure messaggio di posta elettronica, almeno tre giorni prima della adunanza, rispettivamente al domicilio di ciascuno degli stessi, al numero di fax e all'indirizzo di posta elettronica notificati al Consorzio.

2) L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora della riunione e del relativo ordine del giorno.

- 3) Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri.
- 4) Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.
- 5) Le deliberazioni del Consiglio saranno verbalizzate in apposito libro ed ogni verbale sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario i quali, congiuntamente, potranno rilasciare estratti; il verbale sarà approvato in apertura della seduta successiva.
- 6) E' causa di decadenza dalla carica di consigliere l'assenza, senza giustificato motivo, a cinque sedute consecutive del Consiglio.

ARTICOLO 25

- 1) Il Presidente rappresenta il Consorzio e in tale qualità deve stare in giudizio e compiere tutti gli atti giudiziali e stragiudiziali nell'interesse dell'Ente a lui spetta la firma sociale. Il Consiglio di Amministrazione, nell'ambito dei suoi poteri, può comunque delegare la firma consortile, semplice o congiunta, per singoli atti o per serie di atti ad uno o più dei suoi Membri, nonché al Direttore.
- 2) Il Presidente convoca e predispone l'ordine del giorno del Consiglio di Amministrazione.
- 3) Il presidente presiede le Assemblee Consortili e il Consiglio di Amministrazione.
- 4) Il presidente può delegare temporaneamente tutte o parte delle proprie attribuzioni ad uno o ad ambedue i Vice Presidenti, separatamente o congiuntamente.
- 5) Il Vice Presidente anziano e in caso di sua assenza, o impedimento, l'altro Vice Presidente, sostituisce il Presidente in caso di sua assenza od impedimento.
- 6) Qualora il Presidente si dimetta dalla carica, il Vice Presidente anziano, entro 30 giorni dalle dimissioni, è tenuto a convocare il Consiglio di Amministrazione per l'elezione del nuovo Presidente che rimarrà in carica fino alla scadenza dell'Organo di Amministrazione.

Capo IV - Del Collegio Sindacale

ARTICOLO 26

Il Sindaco Unico o il Collegio Sindacale sono eletti dall'Assemblea tra i soggetti aventi i requisiti di legge, durano in carica tre anni e scadono alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

Ove venga nominato il Collegio Sindacale, questo si compone di tre membri effettivi e due supplenti. Il Presidente del Collegio Sindacale viene nominato con decisione dei soci ed è integralmente composto da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Il Sindaco Unico o il Collegio Sindacale hanno i doveri ed i poteri stabiliti dalla legge, e può essere loro affidata la revisione legale dei conti della Società al ricorrere dei presupposti di legge.

In alternativa al Sindaco Unico o al Collegio Sindacale e comunque nei casi obbligatori per legge, la revisione legale dei conti è esercitata da un revisore avente, altresì, i requisiti di legge ed eletto dall'Assemblea dei soci.

L'incarico ha la durata di tre esercizi ed il Revisore svolge tutte le funzioni di legge.

La legge determina i casi di nomina obbligatoria del Sindaco Unico o del Collegio sindacale e del Revisore.

La retribuzione annuale dei Sindaci o del Revisore è determinata dalla decisione dei soci all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Capo V - Del Collegio Arbitrale

ARTICOLO 27

Le controversie che dovessero insorgere tra i consorziati ovvero tra i consorziati ed il consorzio, che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, e tutte le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci, ovvero nei loro confronti , o che abbiano per oggetto la validità di delibere assembleari, potranno essere decise da un Collegio Arbitrale, composto di tre membri tutti nominati dal Presidente della CCIAA in cui ha la sede sociale il Consorzio.

Gli arbitri giudicheranno in modo irrituale, senza formalità di procedura. Il Collegio Arbitrale dovrà pronunciare il proprio lodo amichevole irrituale entro 90 giorni dalla sua costituzione. Provvederà inoltre alla determinazione delle spese e dei compensi spettanti agli arbitri. E' sempre fatta salva la possibilità di adire comunque l'autorità giudiziaria ordinaria in cui ha la sede sociale il Consorzio..

Titolo 4 - Del Bilancio E Del Patrimonio

Capo I - Del Bilancio

ARTICOLO 28

1) Il Bilancio Consuntivo del Consorzio si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il Bilancio deve essere redatto secondo le norme dettate dall'art. 2423 e seguenti del codice civile, ed accompagnato da una relazione informativa del Consiglio di Amministrazione.

2) Il bilancio deve essere sottoposto alla revisione del Collegio Sindacale.

3) Il bilancio, la relazione del Consiglio di Amministrazione, la relazione del Collegio Sindacale e gli allegati devono essere messi a disposizione dei consorziati presso la sede sociale nei venti giorni precedenti la data di convocazione dell'Assemblea.

4) Eventuali avanzi o perdite di gestione, non avendo il Consorzio scopo di lucro, saranno assegnati o coperti con il fondo consortile.

5) Il Bilancio Preventivo del Consorzio deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione ogni anno prima della convocazione dell'Assemblea Annuale dei consorziati e comunicato all'Assemblea stessa.

Capo II - Del Fondo Consortile

ARTICOLO 29

Il Fondo Consortile è costituito da: dalla quote di iscrizione dei consorziati ammessi al Consorzio ai sensi del precedente articolo 10. dagli eventuali ulteriori contributi versati dai consorziati a seguito di deliberazione assembleare di aumento del Fondo Consortile, da componenti straordinarie non riferibili alla gestione ordinaria quali lasciti o donazioni; eventuali avanzi di gestione. Per la durata del Consorzio i consorziati non possono chiedere la divisione del fondo stesso e i creditori particolari dei consorziati non possono far valere i loro diritti sul fondo medesimo. Per le obbligazioni assunte dal Consorzio i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul Fondo Consortile.

Capo III - Delle Risorse Di Gestione

ARTICOLO 30

1. Per sopperire ai costi derivanti dall'attività di tutela, di promozione, di valorizzazione, di informazione del consumatore e di cura generale della denominazione "Olio di Calabria" il Consorzio si finanzia con:

- a) I contributi annuali versati dai consorziati;
- b) I contributi di enti pubblici o privati;
- c) Le quote previste al comma 15 dell'art. 14 della legge 562/99 a carico dei "produttori e degli utilizzatori" anche non aderenti al Consorzio;
- d) I proventi derivanti da servizi resi;
- e) Gli eventuali contributi straordinari versati dai consorziati;

2. Le entrate indicate ai punti a) e c) del precedente comma 1 dovranno essere versati entro il 30 settembre dell'esercizio a cui si riferiscono.

Titolo 5 - Dello Scioglimento Del Consorzio (Capo Unico)

ARTICOLO 31

L'assemblea che delibera lo scioglimento del Consorzio, nomina un Liquidatore per provvedere a tutte le necessarie formalità ed operazioni. Il patrimonio residuo verrà utilizzato per iniziative atte alla valorizzazione dell'Olio di Calabria.

Titolo 6 - Disposizioni Finali (Capo Unico)

ARTICOLO 32

Gli atti del Consorzio, qualora il consiglio di amministrazione lo ritenga opportuno, saranno pubblicati su periodici di informazione a sua scelta. Per le comunicazioni ai consorziati potrà essere stampato apposito bollettino.

ARTICOLO 33

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni in materia di consorzi.

ARTICOLO 34

Al fine di richiedere o mantenere il riconoscimento ministeriale come Consorzio di Tutela per svolgere le funzioni previste dall'art. 14 della l. 21.12.1999 n° 526, tutte le modifiche al presente Statuto ed ai regolamenti consortili collegati saranno trasmesse, per l'approvazione, al Ministero Delle Politiche Agricole Alimentari E Forestali.

Cosenza